



Unione di Comuni Lombardia Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI FV

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera A.U. n. 24 del 28.11.2014



INDICE

Art.1 – FINALITA'	pag. 3
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	pag. 3
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE	pag. 3
Art. 4 - ISCRIZIONI	pag. 4
Art. 5 – TARIFFE	pag. 4
Art. 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI	pag. 4
Art. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI	pag. 4
Art. 8 – SANZIONI	pag. 5
Art. 9 – CONTROLLI	pag. 5
Art. 10 – PUBBLICA DIFFUSIONE	pag. 5
Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 5
Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. 5

Articolo 1 – FINALITA'

1.1 Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

L'Unione, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le famiglie, promuove interventi mirati a favorire lo sviluppo dell'autonomia, della sicurezza e del senso di responsabilità dei ragazzi.

Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

2.1 Nell'ambito del diritto allo studio l'Unione assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni iscritti alla scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.

2.2 Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza e qualità sulla base della normativa vigente, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari.

2.3 Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni, ivi inclusi, su apposita istanza, quelli fuori territorio dell'Unione, il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta, stabiliti dall'Unione.

2.4 Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario.

2.5 Il servizio di trasporto scolastico non è previsto al di fuori degli orari delle attività didattiche.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE

3.1 Il trasporto viene effettuato, quanto a percorsi, orari e fermate, sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi, in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati.

3.2 I percorsi sono programmati ad ogni inizio di anno scolastico dal Responsabile del servizio competente con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.

3.3 Il Percorso può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevedibili ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, etc.) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

3.4 In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi etc.) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio può essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

In caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso.

Qualsiasi eventuale variazione dell'itinerario dovrà essere preventivamente comunicato, con richiesta scritta, alla sede dell'Unione.

Articolo 4 – ISCRIZIONI

4.1 L'iscrizione al servizio deve essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio del 31.07.

4.2 L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare dal criterio di competenza territoriale (bacino di utenza) di cui al precedente articolo 1 a garanzia del rispetto dell'organizzazione della rete scolastica.

4.3 Le domande presentate oltre il termine stabilito non sono accolte salvo se non comportino modifiche dei percorsi, aumento del numero dei mezzi e allungamento dei tempi di percorrenza.

4.4 L'inerzia dell'Amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Articolo 5 – TARIFFE

5.1 Le famiglie partecipano alla copertura dei costi attraverso il pagamento di una tariffa mensile fissata dall'Ente.

5.2 Le famiglie residenti nel territorio dell'Unione, gravemente indigenti ovvero quelle con figli in situazione espressamente disciplinata dalla L. 104/92, ogni anno sono tenute a presentare la necessaria documentazione al fine di ottenere le eventuali agevolazioni tariffarie in base al regolamento per la concessione dei contributi.

5.5 La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione dal servizio.

5.6 Gli utenti non in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno scolastico precedente, vengono ammessi al servizio solo, tassativamente, ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Articolo 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

6.1 L'alunno all'interno del mezzo deve mantenere un comportamento corretto: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista.

6.2 E' severamente vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura.

E' altresì severamente vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.

6.3 Qualsiasi danno, anche minimo, arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a sé stessi è totalmente riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.

6.4 E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un esercente la potestà genitoriale o delegato, di accompagnare il minore alla fermata stabilita e riprenderne la custodia, al ritorno, al momento della discesa. In caso di mancata presenza del genitore o proprio delegato verrà fatta specifica segnalazione ai genitori.

Articolo 7 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

7.1 Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.

7.2 Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo.

7.3 Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

7.4 L'autista in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno/i. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 8 (SANZIONI).

7.5 L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.

Articolo 8 – SANZIONI

8.1 Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Unione, previa informazione alla famiglia di riferimento, applicherà i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito all'art. 6 (COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI).

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.

8.2 Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà genitoriale e al soggetto che gestisce il trasporto.

Articolo 9 – CONTROLLI

9.1 L'Unione effettua adeguati controlli sulle linee scolastiche a seguito di segnalazioni e a campione al fine di verificare il buon andamento del servizio.

Articolo 10 - PUBBLICA DIFFUSIONE

10.1 L'Unione assicura la divulgazione del presente regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione e nel sito internet, nonché mediante distribuzione alle famiglie. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione e/o estrarne copia a semplice richiesta, previo rimborso spese di riproduzione.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

11.1 In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni regolamentari, si fa presente che le tariffe agevolate saranno applicate con decorrenza immediata.

Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

12.1 La vigenza del presente regolamento è subordinata all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ente.